



MUNICIPALITA' DI MARGHERA
Attribuzioni del Consiglio
 Art. 4 e 5 del Regolamento Comunale della Municipalità

Deliberazione n. 20

Oggetto: Parere relativo alla Proposta di deliberazione PD 367/2017 recante ad oggetto "Variante al Piano degli Interventi n. 20 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per la modifica dell'art. 61 "Viabilità e fasce di rispetto stradale" delle N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma. ADOZIONE"

Seduta del 7 dicembre 2017

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Alzetta Pierluigi	X		Montefusco Carmine		X
Aprile Isabella		X	Naccari Roberto	X	
Bellan Gianmaria		X	Pegoraro Andrea	X	
Benin Nelvio	X		Polesel Bruno	X	
Bettin Gianfranco	X		Rizzetto Marco		X
D'Ambrosio Silvia		X	Rossato Giorgio		X
Furiato Carla	X		Scarpa Alvise		X
Giglio Dario	X		Silotto Mario	X	
Gobbin Adriano	X		Zanon Pierluigi		X
Marello Donatella		X	Totale		
				10	9

Presiede il Presidente

Gianfranco Bettin

Partecipa la Responsabile del
 Servizio Attività Istituzionali
 Patrizia Antoniazzi

Oggetto: Parere relativo alla Proposta di deliberazione PD 367/2017 recante ad oggetto "Variante al Piano degli Interventi n. 20 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per la modifica dell'art. 61 "Viabilità e fasce di rispetto stradale" delle N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma. ADOZIONE"

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA' DI MARGHERA

Su proposta del Presidente della Municipalità;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. avente per oggetto: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

Visto il Regolamento comunale delle Municipalità;

Visto il Regolamento interno della Municipalità di Marghera;

Vista la nota prot. n. 583193 del 30 novembre 2017 con la quale il dirigente del Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile ha chiesto ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto comunale e dell'art. 6 c. 7 del Regolamento Comunale delle Municipalità, il parere di competenza del Consiglio di Municipalità in ordine alla proposta di deliberazione PD 367/2017 in oggetto citata

Sentita la I° Commissione competente, che nella seduta del 7 dicembre 2017 ha rinviato la proposta di deliberazione alla discussione del Consiglio di Municipalità;

Attesi la discussione e l'esito del dibattito;

Premesso che

- la Fascia di Rispetto Stradale è definita come la "striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili (art. 3, primo comma, punto 22, NcdS)";

- le fasce di rispetto stradali sono state pensate al fine di garantire, all'occorrenza, il rapido ed efficace ampliamento del sedime stradale;

- il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto stradale non è di natura espropriativa ed impone alla proprietà l'obbligo di conformarsi alla destinazione d'uso della zona e alla salvaguardia della programmazione urbanistica vigente;

- il T.A.R. del Veneto (Sez. I, 16-10-2006, n. 3442) ha sancito che "le fasce di rispetto stradale previste dal d.lgs. n. 285 del 1992 e dal d.P.R. n. 495 del 1992 non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale" che, tuttavia, comportano l'inedificabilità delle aree interessate e devono a tal fine

essere recepite nella strumentazione urbanistica primaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1095);

Verificato che

- il comma 1 dell'art 61 delle N.T.S.A. recita: "La presente variante al P.R.G. individua le aree per la viabilità stradali esistenti e di progetto che interessano il territorio quali autostrade, superstrade, strade statali e provinciali, nonché la rete principale della viabilità di connessione e distribuzione locale e le piste ciclo-pedonali.";

- l'art. 61, comma 6.2, punto a2, delle N.T.S.A. permette "l'organizzazione di aree a parcheggio, ad esclusione delle dotazioni minime di standards pubblici e privati" in tutte le zone del Comune di Venezia, escluse le zone "E" (Zone Agricole) e "F speciale – Bosco di Mestre";

- l'attuale articolo 61, inoltre, limita esplicitamente le opere realizzabili all'interno delle fasce di rispetto stradale alle sole realizzazioni finalizzate a servizio dell'utenza stradale;

Considerato che

- la proposta di Variante al P.I. in esame consentirebbe di realizzare all'interno delle fasce di rispetto stradale nelle zone agricole e del Bosco di Mestre poste al di fuori dei centri abitati, non solo aree a parcheggio, ma anche edifici con superficie fino a 80mq;

Valutato che

- la natura degli edifici realizzabili risulterebbe essere a beneficio esclusivo delle aree a parcheggio e, quindi, non prioritariamente dell'utenza stradale;

Preso atto che

- la Regione Veneto, in data 6 giugno 2017, ha approvato la L.R. 14/2017 ad oggetto "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della L.R. 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Considerato che

- la sopraccitata LR, all'art. 1, comma 2, assume: "...quali principi informativi: la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni....";

- il Comune di Venezia entro il 2018 dovrà dotarsi di PUMS (Piano urbano della mobilità sostenibile) assumendo tra i propri obiettivi quello della sostenibilità energetica ed ambientale;

- con la Proposta di Variante al P.I., si incentiverebbe all'interno delle ZTO "E" ed "F speciale –Bosco di Mestre" la realizzazione (seppure in fregio alle strade statali) di nuove superfici impermeabili, in contrasto con quanto previsto all'art. 1 comma 2 della LR 14/2017 sul consumo del suolo;

- al di fuori dei centri abitati insistono quasi esclusivamente terreni di tipo agricolo (ZTO E), si finirebbe per consentire un'indiscriminata proliferazione di nuove aree a parcheggio ad esclusivo servizio dell'aeroporto Marco Polo;

- l'art. 3 dell'Ordinanza n. 3 del 22.01.08 del Commissario Delegato per l'Emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007

prevede l'uso di materiali drenanti ed assorbenti per le superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d'accesso;

Ritenuto pertanto che la proposta di modifica dell'art. 61 delle NTSA del Comune di Venezia all'esame di questo consesso si ponga in aperto contrasto con quanto auspicato dalla LR 14/2017 in materia di consumo del suolo, non risulti concepita a vantaggio prioritariamente dell'utenza stradale e complicità in modo significativo l'espansione del sedime stradale che in futuro potrebbe rendersi necessaria;

Preso atto del parere di regolarità espresso dalla Dirigente del Settore Decentramento Terraferma, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento comunale delle Municipalità;

Ritenuto, nonostante la condivisione sull'opportunità di regolamentare aree attrezzate per la ricarica di veicoli elettrici o ad alimentazione alternativa in ambito di ZTO, di esprimere parere contrario alla proposta di deliberazione PD 367/2017 avente ad oggetto "Variante al Piano degli Interventi n. 20 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per la modifica dell'art. 61 "Viabilità e fasce di rispetto stradale" delle N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma. ADOZIONE".

Atteso che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con l'assistenza degli/delle Scrutatrici/tori Pierluigi Alzetta, Dario Giglio e Mario Silotto ha avuto il seguente esito:

Consiglieri/e presenti: n.10 Votanti: n.9 Favorevoli: n. 6
Contrari: n.3 (Alzetta, Naccari, Pegoraro) Astenuti:n.1 (Benin) Non votanti: //

D E L I B E R A

di esprimere parere contrario alla proposta di deliberazione PD 359/2017 avente ad oggetto "Variante al Piano degli Interventi n. 20 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per la modifica dell'art. 61 "Viabilità e fasce di rispetto stradale" delle N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma. ADOZIONE".

Il Presidente	Gianfranco Bettin
La Segretaria della Seduta	Patrizia Antoniazzi

CITTA' DI
VENEZIA



Deliberazione Protocollo n. 598240 del 11/12/2017
Pubblicata all'Albo della Municipalità e all'Albo Pretorio per 15 giorni dal

La responsabile del Servizio Attività Istituzionali
Patrizia Antoniazzi